



# CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Al Sig. Presidente C.C.  
Al Sig. Sindaco  
Ai Sigg. Capigruppo

Prot. 23530  
Bordighera lì 02 ottobre 2019

**Oggetto: Presentazione mozioni – ambito e limiti.**

## La nozione di mozione.

La mozione è un istituto non a contenuto specificato, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di introduzione ad un dibattito che si conclude con un voto, che è ragione ed effetto proprio della mozione.

La dottrina definisce le "mozioni" quali atti approvati dal Consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio.

La mozione può, quindi, avere come obiettivo la formulazione di un voto in merito a criteri seguiti o che si intendono seguire nella trattazione di determinati argomenti o di un voto politico amministrativo, attraverso cui si realizza la possibilità per il consiglio comunale, organo politico rappresentativo della comunità locale, di esprimere opinioni in relazione a questioni, fatti o problemi, ai quali la comunità stessa è interessata.

## Il quadro normativo di riferimento

L'art. 43, comma 1, del TUEL, attribuisce ai consiglieri comunali di presentare interrogazioni e mozioni.

L'art. 42 comma 1 del TUEL riconosce in capo al consiglio comunale il ruolo di organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, in raccordo con la previsione dell'art. 48 comma 2 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine all'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, l'art. 16 comma 1 del regolamento comunale così dispone:

1. *"Per tutte le materie di competenza del consiglio comunale, ogni consigliere ha il diritto di iniziativa che si esercita con la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti, di interpellanze, di mozioni e di interrogazioni, secondo la disciplina del presente regolamento"*

Il successivo art. 17 comma 1 recita: *"Ciascun consigliere ha diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano sia le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, sia le altre materie di competenza del consiglio comunale"*

L'art. 21 del regolamento comunale disciplina l'istituto della "Mozione".

*"1. La mozione può consistere:*

- *In una proposta generica sui criteri da seguire in ordine ad un determinato argomento;*
- *In un giudizio in merito a determinati provvedimenti o comportamenti del Sindaco, della Giunta o di singoli assessori;*
- *Nell'invito, rivolto al Sindaco, a promuovere iniziative e interventi nell'ambito dell'attività del Comune e di enti e organismi che gli appartengono o ai quali partecipa;*
- *Nell'invito, rivolto al Sindaco, a promuovere iniziative e interventi comunque a vantaggio del Comune o della comunità locale;*

2. *La mozione è sottoposta a votazione del consiglio comunale in forma palese".*

### **Limiti estrinseci e intrinseci entro cui le mozioni possono essere presentate.**

In linea generale, secondo costante giurisprudenza, le mozioni possono avere ad oggetto solo materie di competenza del Consiglio, non potendo impegnare altri organi comunali in relazione alle competenze ed alle prerogative esclusive di questi. Secondo quest'indirizzo, quindi: *"è ipotizzabile solo che il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo previste dall'art. 42 comma 1 del TUEL segnali al Sindaco e/o alla giunta con una "mozione informativa", l'esistenza di situazioni che spetta al Sindaco e/o alla Giunta valutare, adottando, se le ritengono fondate, i provvedimenti conseguenti"* (parere ANCI del 04.07.2012), a proposito specificamente di una mozione di revoca assessorile).

In questo senso, è stato ritenuto che *"nell'ipotesi in cui sia richiesta l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti non strettamente rientranti nelle competenze del consiglio, investendo la competenza di altri organi di governo o degli uffici, gli stessi dovrebbero comunque essere ammessi dal Presidente qualora si concretizzino nella .....determinazione di atti di indirizzo o nell'espletamento di un'attività di controllo politico, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs 267/2000 (ad esempio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ecc.)"* (vedi parere prot. n. 34980 del 21.12.2013, Sistema delle Autonomie del FVG – consulenza giuridica).

Pertanto, in siffatte ipotesi, al fine di evitare sconfinamenti dal perimetro anzidetto, le mozioni dovrebbero porsi in termini di inviti, sollecitazioni, raccomandazioni e simili, senza connotazione alcuna di precettività e obbligatorietà verso altri organi e/o uffici che abbiano prerogative da esercitare in modo autonomo ed esclusivo.

In particolare, quanto a mozioni riguardanti l'esecutivo, la giurisprudenza evidenzia che l'art. 46 comma 2 del TUEL attribuisce al Sindaco la nomina degli assessori e il successivo art. 47 comma 4, per gli assessori non facenti parte del consiglio, affida al Sindaco l'accertamento, prima della nomina, del possesso da parte degli stessi dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Per cui appartiene alla competenza dello stesso Sindaco valutare, nel corso del mandato, il costituirsi per gli assessori da lui nominati, di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità sopravvenute.

In questo senso, quindi, si sottolinea che il TUEL non prevede mozioni di sfiducia del consiglio comunale verso l'assessore o la giunta, atteso l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo previste dal primo comma dell'art. 42 del TUEL, mediante comunicazioni, interrogazioni o interpellanze volte a conoscere e valutare atti e provvedimenti adottati dal Sindaco e/o dai componenti dell'organo esecutivo del Comune, iscritte, come tali, unitariamente nell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio (parere ANCI del 9.7.2012).

E' stato osservato, quindi, che l'unica mozione di sfiducia è quella prevista dall'art. 52 TUEL e riguarda il Sindaco e l'intera Giunta, tant'è che la giurisprudenza ha precisato che *"gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini essendo sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell'ente e sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie (in particolare gli statuti degli enti medesimi); la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente nell'interesse della comunità locale; il merito delle opzioni politiche sottese alla scelta operata dal vertice istituzionale sono rimesse unicamente alla valutazione dell'organo consiliare di controllo; attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulla più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica; il sindaco ha l'onere formale di comunicare al consiglio comunale la decisione di revocare un assessore ex art. 46 TUEL, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi (tramite una mozione di sfiducia) all'atto di revoca...."* (così, ex multis, Cons. Stato sez. V Sent. N. 1053/2012).

Tanto quanto richiesto, a supporto del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e dei consiglieri comunali, per una corretta informazione del quadro normativo vigente, come riferimento nell'esercizio dei rispettivi ruoli e connesse prerogative.

Il Segretario generale  
Luigi Maurilli

